

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1385)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1961

Concessione al comune di Roma, per l'anno 1960, di un contributo straordinario di cinque miliardi di lire

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 28 febbraio 1953, n. 103, venne autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3 miliardi per gli anni 1952, 1953 e 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con successive leggi 21 dicembre 1955, n. 1310, 9 novembre 1957, n. 1055, 21 marzo 1958, n. 258, 16 aprile 1959, n. 201, e 23 febbraio 1960, n. 91, il predetto contributo

venne rispettivamente concesso anche per gli anni 1955, 1956, 1957, 1958 e 1959 nella misura di lire 4 miliardi nei primi tre esercizi e di lire 5 miliardi nel 1958 e 1959.

Poichè i motivi che determinarono la emanazione dei provvedimenti sopra citati sussistono tuttora, si ritiene opportuno assicurare anche per il 1960 detto concorso, per il titolo considerato, nell'importo di lire 5 miliardi.

A tal uopo si è predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata, per l'anno solare 1960, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1960-61.

### Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.